

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASpl: CUMULABILITA' CON REDDITI DA LAVORO INTERMITTENTE O STAGIONALE

L'Inps, con il messaggio n. 1162 del 16 marzo 2018, fornisce chiarimenti sulla cumulabilità dell'indennità di disoccupazione NASpl con i redditi derivanti da un rapporto di lavoro intermittente o stagionale in agricoltura ricordando, che la cumulabilità è consentita in caso di rapporto di lavoro subordinato da cui derivi un reddito annuo percepito dal lavoratore, non superiore agli 8.000 euro, a patto che la durata del rapporto di lavoro non vada oltre i 6 mesi di lavoro effettivo.

L'Inps, in particolare, fornisce indicazioni riguardanti i casi in cui il lavoratore, titolare di un rapporto di lavoro subordinato e di un contratto di lavoro intermittente preesistente con indennità di disponibilità, faccia richiesta di NASpl, a seguito della cessazione del contratto di lavoro. In questa ipotesi, la domanda può essere accolta a condizione che il lavoratore stesso comunichi all'Inps, entro 30 giorni dalla domanda di prestazione, il reddito annuo presunto derivante dal contratto di lavoro intermittente, comprensivo della indennità di disponibilità. In tal caso, la possibilità di cumulare NASpl e reddito da lavoro solo se quest'ultimo non sia superiore al limite annuo di 8.000 euro.

In assenza di indennità di disponibilità, se il contratto di lavoro intermittente è di durata pari o inferiore a 6 mesi, si applica l'istituto della sospensione della prestazione NASpl per i soli giorni di effettiva chiamata. In presenza di indennità di disponibilità, il percettore di Naspi può, invece, cumulare la prestazione con il reddito da lavoro qualora quest'ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro e a condizione che il lavoratore, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, comunichi il reddito annuo che prevede di trarre dall'attività.